



Circ. H/2015

Viterbo, 9 ottobre 2015

Ai Praticanti Avvocati

ABILITAZIONE AL PATROCINIO

Disciplina vigente

Si informano i Praticanti Avvocati che il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 24 del 24 giugno 2015, reso su quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, ha chiarito che, fino alla emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 41 comma 13 della nuova legge professionale, la disciplina della abilitazione al tirocinio professionale resta regolata dalla previgente normativa, aggiungendo inoltre che *i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima della entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi a cura del Ministero della Giustizia e del CNF, ed i praticanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolari, anche successivamente alla emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia e non dell'ambito della sola attività sostitutiva del dominus, per altri affari, "sotto il controllo e la responsabilità dello stesso", in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall'art. 11 della Disposizione sulla legge in generale".*

Si allega la citata circolare.

Con i migliori saluti,

Il Presidente
Avv. Luigi Sini



Parere Consiglio nazionale forense 24-06-2015, n. 24

Quesito n. 470, COA di Cagliari, Rel. Cons. Merli

Parere 24 giugno 2015, n. 24

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari chiede di conoscere quale sia la normativa relativa al corretto esercizio dell'attività professionale da parte dei tirocinanti, "con particolare riferimento a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione al Patrocinio Speciale in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 41, comma 12 della Legge n. 247/2012.". Al riguardo, il dubbio che il COA richiedente esplicita attiene alla liceità, da parte dei patrocinatori iscritti prima dell'entrata in vigore del succitato art. 41, di "proseguire l'attività professionale autonomamente intrapresa ed i mandati assunti, nei tempi previsti con la precedente normativa e se, invece, debbano ritenersi subordinati, quanto a modi e tempi dell'esercizio provvisorio, a quella introdotta a seguito dell'entrata in vigore della norma citata."

La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.

E' pacifico che, da un lato, risulti decorso dal 2 febbraio 2015 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l'accesso all'esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall'altro, non può essere ignorato che l'art. 41, comma 13, del medesimo provvedimento preveda l'adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio e che, infine, il successivo art. 65 prescriva, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla nuova legge professionale.

La mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale secondo le previsioni introdotte dall'art. 41 della nuova legge professionale comporta quindi, necessariamente, l'applicazione della previsione di cui all'art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, d'anziché richiamata. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 406/1985. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell'entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi a cura del Ministero della Giustizia e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all'emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia e non nell'ambito della sola attività sostitutiva del dominus, per altri affari, "sotto il controllo e la responsabilità dello stesso", in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall'art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

Provvedimento

Sommario
Precedente
Successivo

Correlazioni**Vai a...**

*Per tornare
velocemente ad
inizio o fine pagina
utilizza le icone*



*della barra di
navigazione.*

